

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G01131 del 07/02/2020

Proposta n. 1678 del 06/02/2020

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società SALES S.p.A. con sede legale in via Nizza, 11 – 00198 Roma (RM), per l'esercizio di un impianto mobile di frantumazione su cingoli, di rifiuti non pericolosi – Frantoio OMTRACK GIOVE, matricola TK105208.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 – Autorizzazione in via definitiva a favore della Società Natura Life Service S.r.l., con sede legale in Roma, via Piero Aretino, n. 63, per l'esercizio di un impianto mobile, costituito da trituratore Marca CAMS s.r.l. - Modello UTM 1000-2 - Matricola n. 18-2197 e Unità Vagliante Marca Demoltech – Modello DTV 25.10 – Matricola 031/E/G, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la Deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che:

- la Società Natura Life Service S.r.l. (di seguito Società) con sede legale in Roma, via Piero Aretino, n. 63, C.F. e P.IVA n. 12771581001, legalmente rappresentata dal Sig. Emiliano Campoli, con nota acquisita al protocollo regionale al n. I.0424286.04-06-2019, integrata con nota prot. reg. n. I.0440352.10-06-2019, corredata da documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla DGR n. 864/2014, ha presentato richiesta di rilascio di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile di sua proprietà, frantoio di frantumazione, di marca CAMS s.r.l. - Modello UTM 1000-2 Mobile - Matricola n. 18-2197 e Unità Vagliante di marca Demoltech – Modello DTV 25.10 – Matricola 031/E/G, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti non pericolosi elencati in una Tabella riportata nella Relazione Tecnica (operazioni R12, R13 ed R5, di cui all’allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006);
- la documentazione presentata comprende una Relazione Tecnica a firma del dott. Biologo Francesco Sforza, iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, Albo professionale n. 051607, che descrive le modalità operative e di funzionamento dell’impianto nello svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento (operazioni R12, R13 ed R5 come indicate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006) di rifiuti non pericolosi, esclusivamente allo stato solido, con CER 010408, 010413, 100203, 100903, 101311, 161104, 161106, 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170508, 170802, 170904, 191209, 191302, 200399 e per le seguenti potenzialità, commisurata alla potenzialità nominale minima dell’unità vagliante:
 - Potenzialità oraria: 67.5 ton/ora; potenzialità giornaliera: 500 t.; potenzialità annuale: 150.000 t.;
- la Direzione regionale competente in materia di rifiuti, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, con nota n. U.0555852.15-07-2019 ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società;
- alla richiesta di cui al capoverso precedente ha dato seguito solamente ARPA Lazio con nota U n. 0068262 del 30/10/2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0870250.30-10-2019, che contiene una serie di rilievi su quanto riportato nella Relazione Tecnica e prescrizioni/raccomandazioni, come di seguito sintetizzato:
 - necessità di integrare la relazione presentata con le seguenti precisazioni:

- presentazione di elaborati grafici datati, timbrati e firmati riportanti la disposizione tipica dei macchinari, delle canalizzazioni e degli eventuali scarichi liquidi, dei punti di emissione in atmosfera ed eventuali particolari costruttivi;
 - informazioni necessarie per consentire di verificare, per ciascun codice CER dei rifiuti in ingresso, che le loro caratteristiche, le operazioni di recupero effettuate e che le caratteristiche delle mps prodotte siano conformi a quanto puntualmente stabilito nei singoli capitoli dell'Allegato 1 del DM 05/02/1998, tenendo conto delle attività, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e recupero di materia ivi individuati;
 - evidenziare che sono a carico del Gestore dell'impianto mobile, le attività di controllo, ed eventuale caratterizzazione, da effettuare sui rifiuti in ingresso all'impianto, finalizzate al riscontro che i medesimi soddisfino i requisiti stabiliti, per quantità e tipologia, nella relativa Autorizzazione;
 - esplicitare per ciascun CER oggetto dell'istanza, le potenzialità, giornaliera ed annuale, fornendo indicazioni sulla potenzialità giornaliera nominale ed effettiva, oltre che le h/g previste di lavoro;
 - esplicitare le potenzialità, giornaliera ed annuale, per ciascun CER oggetto dell'istanza.
 - indicare e identificare con il corrispondente codice CER, i rifiuti derivanti dalle attività di cernita effettuate sui rifiuti in ingresso e riconducibili alle impurità presenti negli stessi (es. carta, plastica, metalli, vetro).
 - produrre per i macchinari costituenti l'impianto mobile, una valutazione specifica del livello di emissione del rumore nelle condizioni di esercizio delle macchine riferite alla massima potenzialità, non potendo essere accettata la stima di tale livello di emissione attraverso la comparazione con macchinari simili di potenzialità maggiore;
- Sono state espresse le seguenti prescrizioni - raccomandazioni:
- tenuto conto che i rifiuti in ingresso all'impianto mobile provengono principalmente da attività di demolizione e costruzione, anche i CER 20.03.99 sono da classificare come rifiuti speciali non pericolosi e non "(in deroga) rifiuti urbani non pericolosi";
 - la classificazione/caratterizzazione di base dei rifiuti oggetto dell'attività di recupero è un onere del produttore dei rifiuti stessi, a cui compete anche la necessaria caratterizzazione analitica per i rifiuti identificati con "voce a specchio", finalizzata ad escluderne la pericolosità, restando a carico del Gestore dell'impianto mobile, le attività di controllo, ed eventuale caratterizzazione, da effettuare sui rifiuti in ingresso all'impianto, finalizzate al riscontro che i medesimi soddisfino i requisiti stabiliti, per quantità e tipologia, nella relativa Autorizzazione;
 - con riferimento al valore di potenzialità massimo dichiarato, pari a 500 t/g, le autorizzazioni per le singole campagne di attività da eseguire con l'impianto mobile dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, essendo riconducibili al caso previsto nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.lgs. n. 152/06";

- in considerazione del fatto che i rifiuti in ingresso sono rifiuti speciali non pericolosi provenienti principalmente da attività di demolizione e costruzione, nell'allestimento delle singole campagne d'attività, si dovrà far riferimento a quanto contenuto nella D.G.R. Lazio n. 34 del 26 gennaio 2012 "Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio".
- con riferimento alle operazioni connesse all'esercizio dell'impianto mobile, ivi comprese le attività di messa in riserva dei rifiuti e lo stoccaggio delle materie recuperate, nell'istanza di autorizzazione di ogni campagna d'attività, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili, dovrà essere espressamente riportata la descrizione dettagliata degli apprestamenti tecnici che si intendono adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate;
- nell'istanza di autorizzazione di ciascuna campagna d'attività devono essere puntualmente indicate le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto di tutte le condizioni citate ai punti precedenti;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio con nota PEC prot. n. U.0924134.15-11-2019, ha inviato alla Società la Relazione Tecnica di ARPA Lazio richiamata al capoverso precedente, affinché potesse dare riscontro a tutti i rilievi in essa contenuti;

PRESO ATTO che la Società, con nota PEC n. I.0940819.21-11-2019, in risposta alla suddetta nota di ARPA Lazio, ha trasmesso una Relazione tecnica integrativa, confermando di accettare tutte le prescrizioni-raccomandazioni sopra riportate e fornendo i chiarimenti e le informazioni richieste, come di seguito sintetizzato:

- ha presentato una Tabella riepilogativa, riportata nell'allegato "A" al presente provvedimento, comprendente l'elenco dei rifiuti CER in ingresso, escludendo i CER 19.12.09 e 19.13.02 in quanto, come osservato da ARPA Lazio, non sono contemplati tra quelli previsti nel DM 5.2.1998;
- ha presentato una Tabella, denominata Tabella "C", recante per ciascuno dei rifiuti in ingresso la verifica della conformità al DM 5.2.1998, indicando Tipologia, Provenienza e caratteristiche dei rifiuti, Operazioni di recupero e materie prime e/o prodotti ottenuti;
- per ogni campagna di attività è previsto il recupero di un solo codice CER per ciascuna giornata lavorativa, per una potenzialità giornaliera per singolo CER pari a quella massima richiesta di 500 ton/giorno, corrispondente a quella annuale di 150.000. ton;
- i rifiuti derivanti dalle attività di cernita sono stati inclusi in una specifica Tabella, anche essa compresa nell'allegato "A" al presente provvedimento;
- con riferimento ai valori di potenza e pressione sonora rilasciati dal Produttore del trituratore e dell'unità vaglio, è stata riportata un calcolo specifico, svolto con riferimento alla norma ISO 9613, che ha determinato in circa 65,0 dB(A), il valore di pressione sonora da utilizzare nell'ambito della progettazione di ogni singola campagna di attività di recupero, per valutare l'impatto sonoro e per prevedere eventuali accorgimenti tecnici e/o gestionali ai fini della loro minimizzazione;

PRESO ATTO che non sono state pervenute ulteriori osservazioni alle controdeduzioni contenute nella Relazione della Società di cui al capoverso precedente, inviate dalla Regione Lazio ad ARPA Lazio con nota PEC n. U.0969998.29-11-2019;

RITENUTO che la Relazione integrativa trasmessa con la nota suddetta, prot. regionale n. I.0940819.21-11-2019, contiene sostanzialmente i chiarimenti alle osservazioni rilevate da ARPA Lazio e che, pertanto, tenuto conto del contenuto di tutta la documentazione trasmessa dalla Società, si possa rilasciare la richiesta autorizzazione, disponendo il rispetto delle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la classificazione/caratterizzazione dei rifiuti oggetto dell'attività di recupero (di base e/o analitica) spetta al produttore degli stessi, che ha l'onere di attribuire il relativo codice CER; al gestore dell'impianto mobile spettano le successive verifiche e procedure di controllo, e di eventuale caratterizzazione, sui rifiuti in ingresso finalizzate al riscontro che i medesimi soddisfino, per quantità e tipologia, i requisiti stabiliti nell'Atto Autorizzativo;
- tenere conto che il "deposito temporaneo" dei rifiuti in entrata e in uscita, deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ad altri requisiti fra cui la sua attuazione "per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche";
- in relazione alle specifiche attività di recupero indicate nell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998, per ciascuna tipologia di rifiuto dovranno puntualmente essere indicate le attività che il Gestore intende effettuare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-ter del D.lgs. n. 152/06 nonché del D.M. 05/02/1998 medesimo (determinazione delle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti), atteso che le stesse dovranno essere soddisfatte tutte affinché una attività di recupero origini un "end of waste", cessando la qualifica di rifiuto; inoltre, ai fini della classificazione esatta degli aggregati riciclati ottenuti dal recupero dei rifiuti, ai fini della cessazione di "rifiuti" e per la loro immissione nel mercato come "prodotti da costruzione", dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti al momento della campagna;
- ai fini dell'ottenimento dell'EoW (mps prodotte), il gestore dell'impianto mobile dovrà effettuare test di cessione ai sensi degli artt. 8 e 9 del DM 05.02.98, e verificare che gli aggregati riciclati rispettino i requisiti previsti dal D.M. 11/04/2007 ai fini di accertare la conformità alle Norme armonizzate, nonché dovrà verificare che essi siano in possesso dei requisiti specifici richiesti per l'uso previsto, ai sensi della Circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 e delle rispettive norme UNI, a seconda del loro utilizzo; al riguardo, si dovrà fare riferimento anche a quanto stabilito al punto 3.3.1 dell'Allegato alla D.G.R. n. 34 del 26/01/2012, "Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio", tenendo conto delle modifiche ai riferimenti Normativi ivi riportati, ovvero di nuove Norme vigenti in materia;
- nel caso di recupero di rifiuti con codici CER con voce a specchio, accertare e verificare la classificazione come rifiuto non pericoloso attraverso preventiva, dettagliata ed esaustiva procedura di caratterizzazione analitica, sul materiale tal quale, indicando le dimensioni dei lotti su cui fare i campionamenti, adottando criteri di campionamento nel rispetto delle norme UNI 10802:2013;
- accertare la non pericolosità dei materiali attraverso la loro caratterizzazione analitica dei materiali, facendo riferimento al Regolamento (Ue) 1357/2014 o ad altra successiva aggiornata;
- al termine di ogni campagna di recupero, i rifiuti di scarto dovranno essere inviati ad impianti autorizzati per il loro successivo trattamento ai sensi del D.lgs. 152/06, mentre le MPS prodotte, dopo le verifiche e gli accertamenti sopra indicati, potranno essere utilizzate nel sito di intervento, ovvero inviate agli acquirenti finali, rilevando che le stesse dovranno essere certificate per essere commercializzate come prodotti per l'edilizia, per il loro utilizzo in cantieri, tenendo conto delle Normative specifiche di riferimento;
- nelle Relazioni Tecniche che verranno allegate ad ogni istanza di autorizzazione per lo svolgimento di una campagna d'attività, in particolare in quelle con rifiuti costituiti da rifiuti speciali non pericolosi

provenienti da attività di demolizione e costruzione, oltre che tenere conto di quanto espresso al capoverso precedente, dovrà essere specificato quanto segue:

- richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, in relazione ad un'attività con potenzialità massima dell'impianto, essendo riconducibile al caso previsto nell'Allegato IV alla parte seconda di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 152/06 "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte IV del D.lgs. n. 152/06";
- indicazione della "potenzialità giornaliera ed annuale (t/g e t/a)" (valore reale) per ciascuno dei rifiuti autorizzati, così come richiesto nell'Allegato "A" alla D.G.R. Lazio 864/2014, rilevato che nella fase autorizzativa è stato indicato il valore massimo, dipendendo essa da fattori contingenti legati alla singola compagna, così come dichiarato dalla Società;
- indicazioni specifiche per effettuare una demolizione selettiva dei rifiuti, attraverso una preventiva valutazione quantitativa e qualitativa della struttura da demolire, finalizzata alla riduzione dei rifiuti prodotti e a favorire la separazione e l'avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate (componenti riutilizzabili, pericolosi, non riciclabili, materiali riciclabili);
- tenendo conto delle specifiche condizioni sito-specifiche, non tutte prevedibili in fase di autorizzazione, dettagliata e specifica descrizione degli apprestamenti tecnici da adottare per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, ivi comprese quelle attinenti le attività di messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto, dei rifiuti derivanti dal processo di recupero, dei quali dovranno essere indicati dettagli sulla loro successiva gestione e destinazione, nonché dei rifiuti attinenti lo stoccaggio delle materie recuperate; in ogni caso dovrà prevedersi che in presenza di piogge le modalità di stoccaggio dei cumuli di rifiuti e del materiale recuperato dovranno essere tali da evitare possibili dilavamenti e dispersioni di materiale pulverulento (per es. attraverso la copertura con teli impermeabili);
- con riferimento al punto precedente, in particolare, dovranno essere fornite indicazioni dettagliate in merito:
 - ai sistemi di captazione, raccolta e trattamento degli eventuali effluenti liquidi prodotti;
 - descrizione di procedure atte a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che può conseguire in caso di potenziali incidenti e situazioni di emergenza;
 - elenco delle attrezzature ausiliarie in dotazione all'impianto e l'elenco delle attrezzature che devono essere reperite nei siti nei quali vengono svolte le singole campagne;
 - indicazione dei sistemi atti a garantire l'impermeabilizzazione dei piazzali per il deposito dei rifiuti, nonché per la messa in opera dei serbatoi di laminazione e raccolta delle acque di dilavamento dei rifiuti, che dovranno essere regimentate e raccolte in apposito serbatoio, prevedendo allo smaltimento del liquido, codificato con opportuno CER, presso siti autorizzati;
- gli elaborati grafici da presentare, oltre a riportare la disposizione tipica dei macchinari, delle canalizzazioni e degli eventuali scarichi liquidi, dei punti di emissione in atmosfera, insieme ad eventuali particolari costruttivi, in coerenza con quanto contenuto nei manuali d'uso del trituratore e del vaglio, allegati alla documentazione trasmessa, dovranno riportare in maniera chiara le zone di stoccaggio, definendo distintamente le aree per l'ubicazione dell'impianto mobile, le aree per lo stoccaggio dei rifiuti da trattare (tenendo separati i rifiuti appartenenti a tipologie diverse, sia prima che dopo il trattamento), le aree per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, nonché le aree per lo stoccaggio delle materie prime seconde ottenute;

- fornire le caratteristiche/schede tecniche dei contenitori dei rifiuti da trattare, tenendo conto delle condizioni sito-specifiche, dei quantitativi e delle caratteristiche chimico-fisiche di ciascun rifiuto da trattare;

CONSIDERATO che nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società dell'autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, datato 10.12.2018, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D.lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

EVIDENZIATA la necessità che la Società è tenuta al conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla normativa in vigore per la gestione dell'attività di cui trattasi;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;

- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, per quanto illustrato, che sussistono le condizioni per rilasciare l'autorizzazione richiesta dalla Società, finalizzato all'utilizzo dell'impianto mobile per lo svolgimento di campagne per attività di recupero di rifiuti non pericolosi, secondo quanto riportato nell'Allegato "A" al presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della Società Natura Life Service S.r.l., con sede legale in via Roma, 00185, via San Martino della Battaglia n. 31, C.F. e P. IVA n. 12771581001, legalmente rappresentata dal Sig. Emiliano Campoli:

- di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, l'esercizio dell'impianto mobile, frantoio mobile a martelli dotato di vaglio, di marca CAMS s.r.l. - Modello UTM 1000-2 - Matricola n. 18-2197 e Unità Vagliante Marca Demoltech – Modello DTV 25.10 – Matricola 031/E/G, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, nelle disponibilità della Società Natura Life Service S.r.l.;
- di autorizzare la Società Natura Life Service S.r.l. ad utilizzare l'impianto sopra richiamato, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, con operazioni R13, R12 e R5, ai sensi dell'Allegato "C" alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di rifiuti non pericolosi con codici CER indicati nell'Allegato "A" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per le seguenti rispettive potenzialità:
 - capacità massima giornaliera: 500 ton/giorno;
 - capacità annuale: 150.000 ton/anno, per 300 giorni lavorativi;
- di precisare che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di stabilire che:
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - oltre alle condizioni sopra richiamate, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - la presente autorizzazione non esonera la Società Natura Life Service S.r.l. dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;

- l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

IL DIRETTORE

(ing. Flaminia Tosini)